

Codice DB1413

D.D. 16 maggio 2014, n. 1400

Autorizzazione idraulica n. 29/14 finalizzata al rilascio della concessione demaniale per l'attraversamento del rio Carboniglio con condotte di distribuzione del gas metano nel comune di Nonio (VB). Richiedente: Molteni spa.

In data 03.04.2014 ns. prot. n. 18277/DB14.13 è pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania la richiesta della società MOLTENI s.p.a., nella persona del Geom. Emanuele Briacca, in qualità di Procuratore Tecnico, per il rilascio della concessione demaniale, per l'attraversamento del Rio Carboniglio, con condotte di distribuzione del gas metano nel comune di NONIO (VB).

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua anzidetto è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza è allegata la documentazione progettuale redatta dall' Ing. Fabrizio Dido – in base alla quale è previsto la realizzazione delle opere di che trattasi.

Il progetto delle opere di cui all'oggetto è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Nonio per 15 giorni consecutivi, senza dar luogo ad opposizioni di sorta.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in oggetto, è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la L.R. n°37/06;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società MOLTENI s.p.a. a realizzare le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dalle opere non dovranno subire danneggiamenti e/o alterazioni, restando il soggetto l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la

realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data della concessione, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato,
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2. La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole